ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIEVE DEL GRAPPA
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Pieve del Grappa (TV) - Tel. 0423.53043 E-mail: tvic86500e@istruzione.it - PEC: tvic86500e@pec.istruzione.it - https://icpievedelgrappa.edu.it/ - TVIC86500E
Codice fiscale 83005430265 - Codice Univoco UFX7W5

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 9 settembre 2025, Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027. (**c.d. AGENDA NORD BIS 26-27**).
Termine delle attività: ***31 agosto 2027-***

CUP: **J54D26000980007**,
CNP: **ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2026-260**

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

AI SENSI DELL'ART. 2222 COD.CIVILE

RIF. AVVISO PUBBLICO DI REPERIMENTO ESPERTI INT/EST. - PROT. 8369-2/9/26
PON AGENDA NORD 2 – DM 176

tra

l'Istituto Comprensivo Statale di Pieve del Grappa, con sede in via S. Carlo n. 5 a Pieve del Grappa (TV) presso la stessa domiciliato, rappresentato legalmente dal DS BUFFOLO SIMONETTA

*(nel seguito, per brevità, «**Istituto**»)*

e

NICHELE LUIGINA ROBERTA nato in xxx, cf xxx in qualità di esperto esterno di elevata specializzazione MADRELINGUA INGLESE

*(nel seguito, per brevità, l'«**Incaricato**»)*

*(di seguito collettivamente definite anche come le «**Parti**»)*

VISTI

- l'Avviso pubblico di selezione n. **prot.** ***8369-2/9/26***
- le candidature pervenute
- la determina di nomina della commissione di valutazione delle candidature **prot.** 11441-5/11/26
- il verbale della commissione di valutazione delle candidature **prot.** 11442-5/11/26
- il Decreto per il conferimento degli incarichi **prot.11572-09/11/26**

PREMESSO CHE

come chiarito nell'Avviso summenzionato, l'Istituto necessita di acquisire un ausilio qualificato in ordine alle attività in oggetto (a seguire, anche l'«**Incarico**»), nell'ambito PON in parola

- **NICHELE LUIGINA ROBERTA** risulta essere in possesso, come da *curriculum vitae* agli atti, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività ed è risultato in posizione idonea nella procedura selettiva espletata;
- non sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell'incarico in capo al soggetto Incaricato derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso, né altre situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(*Oggetto del Contratto*)

1. Il presente contratto (a seguire, anche il «**Contratto**») ha il seguente oggetto:

ATTIVITA'	ORE	RUOLO	IMPORTO ORARIO LORDO STATO	IMPORTO TOTALE LORDO STATO
MODULO ENGLISH FOR YOU	30	ESPERTO	70 €	2.100.00 €

2. Le prestazioni potranno essere rese nei locali dell'Istituto o in ogni altro luogo connesso all'esecuzione dell'Incarico.
3. L'incaricato dovrà provvedere all'utilizzo della **piattaforma PN2127** e di quant'altro occorrente per svolgere con correttezza, tempestività ed efficacia i compiti necessari inerenti l'incarico, come già dichiarato in fase di candidatura.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'Incarico)

1. L'Incaricato si impegna ad eseguire l'Incarico a regola d'arte, con tempestività e mediante la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge.
2. L'incaricato garantisce che le attività sono prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato con le risorse del PNRR, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del progetto indicato in premessa.
3. L'Incaricato garantisce altresì che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dallo stesso utilizzati per l'espletamento dell'Incarico sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che: a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami; b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti similari di terzi; c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.
4. Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero essere svolte mediante l'ausilio di apparecchiature, macchinari, o strumenti dell'Istituto, l'Incaricato dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti negli stessi.
5. L'incaricato si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105.

Art. 3

(*Natura giuridica*)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
2. Le prestazioni saranno svolte dall'Incaricato senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di presenza, ed in totale autonomia per quanto concerne le modalità e i tempi di realizzazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti dell'Incaricato.

Art. 4

(*Durata del Contratto*)

1. La durata dell'incarico è indicata all'art.1
2. Le Parti convengono che non è ammesso il rinnovo del presente Contratto. L'eventuale differimento del termine di conclusione dell'Incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentito, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico, nonché il rispetto delle tempistiche previste per la realizzazione degli interventi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Art. 5

(*Corrispettivo e modalità di remunerazione*)

1. Per l'Incarico conferito è pattuito un corrispettivo lordo indicato all'art. 1, inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico dell'Istituzione Scolastica, rapportato alle ore effettivamente prestate, tenuto conto dell'Unità di costo standard, come previsto dalle Istruzioni Operative del progetto.
2. Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto dall'Istituto, previa presentazione del relativo timesheet sulle ore effettivamente svolte, dietro fatturazione o presentazione della notula
3. Ai fini del pagamento, l'Istituto, ove approvi i contenuti del timesheet di cui al comma precedente, autorizzerà l'Incaricato ad emettere la relativa fattura o notula.
4. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all'espletamento dell'Incarico sono a carico dell'Incaricato e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
5. L'Incaricato sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
6. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
7. L'Incaricato comunica di voler ricevere i pagamenti sul conto corrente indicato in fase di candidatura,

Art. 6

(*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*)

1. Il funzionario delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'Avviso, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il funzionario competente può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 7

(*Responsabilità*)

1. L'Incaricato sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Incaricato.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Incaricato, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Incaricato, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. L'Incaricato sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza a lui non imputabile.

Art. 8

(*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*)

1. Il presente Contratto non impone all'Incaricato, alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. L'Incaricato dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Incaricato dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

(*Diritto di recesso*)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici giorni) di preavviso.
2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, all'Incaricato non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.

4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 90 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno

Art. 10

(Divieto di cessione del Contratto)

1. L'Incaricato non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11

(Modificazioni del Contratto)

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12

(*Trattamento dei dati personali*)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 a) Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica IC PIEVE DEL GRAPPA, con sede in VIA S. CARLO 5 – 31017 PIEVE DEL GRAPPA –TV- alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC istituzionale
 b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica è stato individuato, nel avv. FABIO BALDUCCI di LIQUIDLAW raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: privacy.veneto@liquidlaw.it
 c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003;
 e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 g) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 (i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione scolastica, il DS raggiungibile all'indirizzo e-mail istituzionale
 (ii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 (iii) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
3. L'Incaricato è consapevole che l'esecuzione dell'Incarico potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Incaricato si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi

modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

4. L'Incaricato, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Incaricato dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Incaricato si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'Incaricato è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

Art. 13

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Incaricato;
 b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Incaricato;
 c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
 e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo all'Incaricato;
 f) violazione da parte dell'Incaricato di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;
 g) violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. Nei casi in cui l'Istituto dichiari di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 14

(*Foro competente*)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di TREVISO con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15

(*Rinvio*)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BUFFOLO SIMONETTA
Firmato digitalmente

L'INCARICATO
NICHELE LUIGINA ROBERTA
Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Incaricato dichiara di aver letto e di accettare i seguenti articoli: art. 1 (*Oggetto del Contratto*); art. 2 (*Modalità di esecuzione dell'Incarico*); art. 3 (*Natura giuridica*); art. 4 (*Durata del Contratto*); art. 5 (*Corrispettivo e modalità di remunerazione*); art. 6 (*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*); art. 7 (*Responsabilità*); art. 8 (*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*); art. 9 (*Diritto di recesso*); art. 10 (*Divieto di cessione del Contratto*); art. 11 (*Modificazioni del Contratto*); art. 12 (*Trattamento dei dati personali*); art. 13 (*Risoluzione del Contratto*); art. 14 (*Foro competente*); art. 15 (*Rinvio*).

L'INCARICATO
NICHELE LUIGINA ROBERTA *Firmato digitalmente*